



Roma, 2 ottobre 2012

Trust e Imposte sui Redditi

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Corso di Diritto Tributario Internazionale e Comunitario
edizione 2012

Giovanni B. Calì



Indice

0) Premessa

1) Residenza

1.1) Gli ordinari test di residenza

1.2) Le norme antielusive specifiche

1.3) Le norme sulla esterovestizione

2) Regime impositivo

2.1) Imputazione e qualificazione

2.2) Territorialità



Indice

- 3) Il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero
- 4) CFC
- 5) Monitoraggio fiscale
- 6) Trattati per evitare le doppie imposizioni
 - 6.1) Personalità
 - 6.2) Residenza
 - 6.3) Beneficiario effettivo
- 7) Trend



0) Premessa

Fattispecie non disciplinata dalla **normativa extra-tributaria** italiana (riferimenti alla fattispecie iniziano però a comparire, e.g. normativa antiriciclaggio)

Riconoscimento previsto dalla **Convenzione dell'AJA** del 1° luglio 1985 relativa alla legge sui trust ed al loro riconoscimento (ratificata dall'Italia con la **Legge 16 ottobre 1989 n. 364**)

Distinzione, in base alla localizzazione degli elementi caratterizzanti, tra:

- Trust **estero**
- Trust **interno**



0) Premessa

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010

“**il riconoscimento** nel nostro ordinamento giuridico dei trust costituiti sulla base della legislazione interna di uno Stato estero, nonché di quelli ‘atipici’ costituiti in Italia, **non opera in ogni caso, bensì soltanto ed esclusivamente per quelli riconosciuti come tali ai sensi della citata Convenzione**”





0) Premessa


Convenzione dell'Aja

Art. 2, primo comma

“Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il **costituente** - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un **trustee** nell'interesse di un **beneficiario** o per un fine specifico”




0) Premessa





0) Premessa





0) Premessa

Convenzione dell'Aja

Art. 2, secondo comma

“Il trust presenta le seguenti caratteristiche:

- a) i beni del trust costituiscono una **massa distinta** e non fanno parte del patrimonio del trustee;
- b) i beni del trust sono **intestati** a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;
- c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di **amministrare, gestire o disporre** dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge”



0) Premessa

Convenzione dell'Aja

Art. 2, terzo comma

“Il fatto che il costituente conservi **alcune** prerogative o che il trustee stesso possieda **alcuni** diritti in qualità di beneficiario **non è necessariamente incompatibile** con l'esistenza di un trust”



0) Premessa

Convenzione dell'Aja

Art. 6, primo comma

“Il trust è regolato dalla **legge scelta dal costituente**. La scelta deve essere espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che costituisce il trust o portandone la prova, interpretata, se necessario, avvalendosi delle circostanze del caso”



0) Premessa

Convenzione dell'Aja

Art. 11, primo comma

“Un trust **costituito in conformità** alla legge specificata al precedente capitolo **dovrà essere riconosciuto** come trust. Tale riconoscimento implica **quanto meno** che i beni del trust siano **separati** dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia le **capacità di agire** in giudizio ed essere citato in giudizio, o di comparire in qualità di trustee davanti a un notaio o altra persona che rappresenti un'autorità pubblica”



0) Premessa

Convenzione dell'Aja

Art. 19

“La Convenzione **non pregiudicherà** la competenza degli Stati in **materia fiscale**”





0) Premessa

Approccio sistematico	Costituzione & Attribuzione	Gestione	Devoluzione
Imposte dirette			
Imposte indirette			



1.1) Gli ordinari test di residenza

TUIR **post** Finanziaria 2007

Art. 73, terzo comma, primo periodo

“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che **per la maggior parte del periodo d'imposta** hanno la **sede legale** o la **sede dell'amministrazione** o l'**oggetto principale** nel territorio dello Stato”



1.1) Gli ordinari test di residenza

TUIR **post** Finanziaria 2007

Art. 73, terzo comma, primo periodo

- ✓ regola generale applicabile anche ai trust
- ✓ rilevanza del requisito temporale



1.1) Gli ordinari test di residenza

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (1/5)

“La residenza del trust è individuata, con taluni adattamenti che tengono conto della natura dell’istituto, secondo i **criteri generali** utilizzati per fissare la residenza dei soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR”



1.1) Gli ordinari test di residenza

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (2/5)

“Ai sensi del comma 3 di tale articolo, un soggetto IRES si considera residente nel territorio dello Stato al verificarsi di **almeno una delle condizioni** sotto indicate **per la maggior parte del periodo di imposta**:

- **sede legale** nel territorio dello Stato;
- **sede dell'amministrazione** nel territorio dello Stato;
- **oggetto principale dell'attività svolta** nel territorio dello Stato”



1.1) Gli ordinari test di residenza

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (3/5)

“Considerando le caratteristiche del trust, di norma i criteri di collegamento al territorio dello Stato sono la sede dell’amministrazione e l’oggetto principale”



1.1) Gli ordinari test di residenza

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (4/5)

“Il primo di essi (la **sede dell'amministrazione**) risulterà utile per i trust che si avvalgono, nel perseguire il loro scopo, di un'apposita struttura organizzativa (dipendenti, locali, ecc.). **In mancanza, la sede dell'amministrazione tenderà a coincidere con il domicilio fiscale del trustee**”



1.1) Gli ordinari test di residenza

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (5/5)

“Il secondo criterio (l'**oggetto principale**) è strettamente legato alla tipologia di trust. Se l'oggetto del trust (beni vincolati nel trust) è dato da un patrimonio immobiliare situato interamente in Italia, l'individuazione della residenza è agevole; se invece i beni immobili sono situati in Stati diversi occorre fare riferimento al criterio della prevalenza. **Nel caso di patrimoni mobiliari o misti l'oggetto dovrà essere identificato con l'effettiva e concreta attività esercitata**”



1.2) Le norme antielusive specifiche

La **prima** presunzione

TUIR **post** Finanziaria 2007 (**formulazione ante Finanziaria 2008**)

Art. 73, terzo comma, secondo periodo

“Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, **salvo prova contraria**, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, in cui **almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari** del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato”



1.2) Le norme antielusive specifiche

La **prima** presunzione

TUIR **post** Finanziaria 2007

Art. 73, terzo comma, secondo periodo

- ✓ **problema 1**: natura della presunzione
- ✓ **soluzione 1**: presunzione relativa



1.2) Le norme antielusive specifiche

La **prima** presunzione

TUIR **post** Finanziaria 2007

Art. 73, terzo comma, secondo periodo

- ✓ **problema 2**: oggetto della prova contraria
- ✓ **soluzione 2**: applicazione “a specchio” del primo periodo



1.2) Le norme antielusive specifiche

La **prima** presunzione

TUIR **post** Finanziaria 2007

Art. 73, terzo comma, secondo periodo

- ✓ **problema 3**: significato del termine “istituiti”
- ✓ **soluzione 3**: ratio del rinvio al DM

DIBATTITO – il termine “istituiti” è stato usato perchè “residenti” non poteva essere usato (in quanto alcuni paesi non riconoscono il trust come proprio residente) e costituiti era fuorviante ???



1.2) Le norme antielusive specifiche

La **prima** presunzione

TUIR **post** Finanziaria 2007

Art. 73, terzo comma, secondo periodo

- ✓ **problema 4**: valenza della mancanza di riferimenti temporali
- ✓ **soluzione 4**: rilevanza distinta della situazione del disponente – in modo statico – da quella del beneficiario – in modo dinamico



1.2) Le norme antielusive specifiche

La **prima** presunzione

TUIR **post** Finanziaria 2007

Art. 73, terzo comma, secondo periodo

- ✓ esplicita esigenza che siano residenti sia il costituente (almeno uno) che il beneficiario (almeno uno)
- ✓ implicita esigenza che il beneficiario sia “individuato”
- ✓ rinvio alle problematiche recate dal secondo comma
- ✓ **inapplicabilità della presunzione ai trust pienamente discrezionali**

DIBATTITO – la norma sulla presunzione non richiede che il beneficiario sia individuato ed è quindi applicabile anche se il beneficiario potenziale è residente ???



1.2) Le norme antielusive specifiche

La **seconda** presunzione

TUIR **post** Finanziaria 2007 (**formulazione ante Finanziaria 2008**)

Art. 73, terzo comma, terzo periodo

“Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust **istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996**, quando, **successivamente alla loro costituzione**, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi”



1.2) Le norme antielusive specifiche

La **seconda** presunzione

TUIR **post** Finanziaria 2007

Art. 73, terzo comma, terzo periodo

- ✓ **problema 1**: natura della presunzione
- ✓ **soluzione 1**: rinvio ai principi generali



1.2) Le norme antielusive specifiche

La **seconda** presunzione

TUIR **post** Finanziaria 2007

Art. 73, terzo comma, terzo periodo

- ✓ **problema 2**: significato del termine “istituiti”
- ✓ **soluzione 2**: ratio del rinvio al DM

DIBATTITO – vedi *infra*



1.2) Le norme antielusive specifiche

La **seconda** presunzione

TUIR **post** Finanziaria 2007

Art. 73, terzo comma, terzo periodo

- ✓ **problema 3**: valenza della mancanza di riferimenti temporali
- ✓ **soluzione 3**: rilevanza – in modo statico – della sola situazione del disponente



1.2) Le norme antielusive specifiche

La **seconda** presunzione

TUIR **post** Finanziaria 2007

Art. 73, terzo comma, terzo periodo

- ✓ **problema 4**: valenza del riferimento alla fase successiva alla costituzione
- ✓ **soluzione 4**: irrilevanza della qualifica di costituente in capo al soggetto che effettua l'attribuzione

DIBATITO – vale ad escludere le attribuzioni in fase costitutiva ???



1.2) Le norme antielusive specifiche

La **seconda** presunzione

TUIR **post** Finanziaria 2007

Art. 73, terzo comma, terzo periodo

✓ **problema 5**: attribuzioni dirette (immobili) vs. attribuzioni indirette (denaro)



1.2) Le norme antielusive specifiche

La **seconda** presunzione

TUIR **post** Finanziaria 2007

Art. 73, terzo comma, terzo periodo

- ✓ **problema 6**: irrilevanza del luogo di ubicazione degli immobili

DIBATTITO – la norma probabilmente si preoccupa degli immobili esteri (i cui redditi sono tassati in Italia solo se il proprietario è ivi residente per cui l'attribuzione ad un trust non residente da parte di un disponente residente farebbe cessare la tassazione in Italia) e non di quelli italiani (i cui redditi sono comunque tassati in Italia) ??? essa è però inutile (ovvero distorsiva) in presenza di trattato con tassazione esclusiva ove è ubicato l'immobile ???



1.2) Le norme antielusive specifiche

La **seconda** presunzione

TUIR **post** Finanziaria 2007

Art. 73, terzo comma, terzo periodo

✓ **problema 7**: irrilevanza del valore (relativo) dell'immobile

DIBATTITO – conseguenza del focus sugli immobili esteri ???



1.2) Le norme antielusive specifiche

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (1/8)

“La nuova disciplina fiscale contiene, altresì, disposizioni che mirano a contrastare possibili fenomeni di fittizia localizzazione dei trust all'estero, **con finalità elusive**”



1.2) Le norme antielusive specifiche

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (2/8)

“Al riguardo, il comma 3 dell’articolo 73 del TUIR, introduce due casi di **attrazione della residenza** del trust in Italia”



1.2) Le norme antielusive specifiche

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (3/8)

sulla **prima** presunzione

“E’ rilevante ... stabilire **in quale momento** la residenza fiscale di un disponente e di un beneficiario attrae in Italia la residenza fiscale del trust. In primo luogo, **non sembra necessario che la residenza italiana del disponente e del beneficiario sia verificata nello stesso periodo d’imposta**”



1.2) Le norme antielusive specifiche

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (4/8)

sulla **prima** presunzione

“**La residenza del disponente**, in considerazione della natura istantanea dell’atto di disposizione, **rileva nel periodo d’imposta in cui questi ha effettuato l’atto di disposizione a favore del trust**. Eventuali cambiamenti di residenza del disponente in periodi d’imposta diversi sono irrilevanti”



1.2) Le norme antielusive specifiche

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (5/8)

sulla **prima** presunzione

“Per la parte riguardante il beneficiario, **la norma è applicabile ai trust con beneficiari individuati**. La residenza fiscale del beneficiario attrae in Italia la residenza fiscale del trust anche se questa si verifica in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il disponente ha posto in essere il suo atto di disposizione a favore del trust. Ai fini dell'attrazione della residenza in Italia è, infine, irrilevante l'avvenuta erogazione del reddito a favore del beneficiario nel periodo d'imposta”



1.2) Le norme antielusive specifiche

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (6/8)

sulla **seconda** presunzione

“è ... l’ubicazione degli immobili che crea il collegamento territoriale e giustifica la residenza in Italia”

DIBATTITO – ciò è in contraddizione con il focus sugli immobili esteri ???



1.2) Le norme antielusive specifiche

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (7/8)

su **entrambe** le presunzioni

“Nelle due ipotesi considerate dalla norma, la residenza è attratta in Italia nel presupposto che il trust sia **‘istituito’** in un Paese con il quale non è attuabile lo scambio di informazioni. La norma vuole evidentemente colpire disegni elusivi perseguiti attraverso la collocazione fittizia di trust ‘interni’ (trust con disponente, beneficiario e beni in trust nel territorio dello Stato) in paesi che non consentano lo scambio di informazioni. In buona sostanza, ai fini dell’attrazione della residenza, rileva il fatto che un trust, caratterizzato da elementi collegati con il territorio italiano (un disponente e un beneficiario residente o **immobili siti in Italia** e conferiti da un soggetto italiano) sia ‘istituito’ ossia **abbia formalmente fissato la residenza** in un paese non incluso nella white list”

DIBATTITO – anche ciò è in contraddizione con il focus sugli immobili esteri ???



1.2) Le norme antielusive specifiche

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (8/8)

su **entrambe** le presunzioni

“In entrambi i casi di attrazione in Italia di trust non residenti, la norma opera una **presunzione relativa** di residenza; rimane quindi la possibilità per il contribuente di **dimostrare l'effettiva residenza fiscale** del trust all'estero”



1.3) Le norme sulla esteroinvestizione

norme antielusive **specifiche**

(applicabili solo ai trust e solo se il trust è localizzato in un paese non white list)

vs

norme antielusive **generiche**

(applicabili a tutti i soggetti IRES ed anche se il soggetto estero è localizzato in un paese white list)



1.3) Le norme sulla esteroinvestizione

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007

“**Ove compatibili**, anche le disposizioni in materia di estero-vestizione delle società previste dall’articolo 73 del TUIR, commi 5-bis e 5-ter, sono applicabili ai trust ed **in particolare a quelli istituiti o comunque residenti in Paesi compresi nella white list**, per i quali non trova applicazione la specifica presunzione di residenza di cui all’articolo 73, comma 3 del TUIR nella versione emendata dalla finanziaria 2007”



1.3) Le norme sulla esteroinvestizione

Art. 73, comma 5-bis, del TUIR:

“**Salvo prova contraria**, si considera esistente nel territorio dello Stato la **sede dell'amministrazione di società ed enti**, che detengono **partecipazioni di controllo**, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, **in alternativa**:

a) **sono controllati**, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) **sono amministrati** da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato”.



1.3) Le norme sulla esteroinvestizione

a) la norma **non è applicabile** ai trust nella parte ove richiede che il soggetto residente **abbia il controllo** del trust

DIBATTITO – la norma potrebbe servire a considerare residente un trustee estero controllato da un soggetto residente qualora il trust sia proprietario di una partecipazione in una società residente (formalmente intestata al trustee) ???

b) la norma **è applicabile** ai trust nella parte ove richiede che il soggetto residente **abbia l'amministrazione** del trust

DIBATTITO – la norma è utile perchè in mancanza di essa l'Amministrazione dovrebbe dimostrare che il trustee residente amministra il trust dall'Italia mentre grazie alla norma in esame l'Amministrazione deve solo dimostrare che il trust è residente senza dover anche dimostrare che l'amministrazione del trust avviene dall'Italia ???



2) Regime impositivo





2.1) Imputazione e qualificazione

TUIR **post** Finanziaria 2007

Art. 73, secondo comma, terzo periodo

“Nei casi in cui i beneficiari del trust siano **individuati**, i redditi conseguiti dal trust sono imputati **in ogni caso** ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali”



2.1) Imputazione e qualificazione

TUIR **post** Finanziaria 2007

Art. 73, secondo comma, terzo periodo

- ✓ nuova ipotesi di soggetti trasparenti (in aggiunta a società di persone e soggetti assimilati, soggetti IRES che optano ex artt. 115 o 116 TUIR, CFC di cui agli artt. 167 e 168 TUIR)
- ✓ ripartizione dei trust in due categorie: trust “**trasparenti**” (se beneficiari individuati) e trust “**opachi**” (se beneficiari non individuati)



2.1) Imputazione e qualificazione

TUIR **post** Finanziaria 2007

Art. 73, secondo comma, terzo periodo

- ✓ trust **trasparenti**: qualificazione del reddito imputato
- ✓ trust **opachi**: trattamento del reddito distribuito



2.1) Imputazione e qualificazione

TUIR **post** Finanziaria 2007

Art. 73, secondo comma, terzo periodo

- ✓ **problema**: significato del termine “individuati”
- ✓ **vincolo**: principio di capacità contributiva
- ✓ **soluzione**: riferimento alla caratteristica della “discrezionalità”
- ✓ **paragone**: società (di persone) vs. trust



2.1) Imputazione e qualificazione

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (1/2)

“l’art. 73 individua, ai fini della tassazione, due principali tipologie di trust:

- trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (**trust trasparenti**)
- trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (**trust opachi**)”



2.1) Imputazione e qualificazione

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (2/2)

“E’ tuttavia possibile che un trust sia **al contempo opaco e trasparente**. Ciò avviene, ad esempio, quando l’atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece attribuita ai beneficiari. In questo caso, il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust mentre il reddito attribuito ai beneficiari, qualora ne ricorrano i presupposti, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto di percepire il reddito, sarà imputato a questi ultimi”



2.1) Imputazione e qualificazione

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 38/E del 1° agosto 2011 (1/2)
Indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti in materia di ONLUS

“per soddisfare la condizione sopra evidenziata, vale a dire la titolarità ab origine in capo ad un beneficiario puntualmente individuato (o a beneficiari puntualmente individuati) del diritto all’assegnazione del reddito dei beni in trust, è necessario:

- a) che il beneficiario sia puntualmente individuato;
- b) che al beneficiario venga riconosciuta la titolarità di una situazione giuridica soggettiva comportante il diritto a pretendere l’assegnazione del reddito prodotto dai beni facenti parte del trust“



2.1) Imputazione e qualificazione

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 38/E del 1° agosto 2011 (2/2)
Indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti in materia di ONLUS

“c) che il diritto a pretendere l’assegnazione del reddito prodotto dai beni in trust sia conferito al beneficiario anteriormente alla produzione del reddito stesso in quanto solo in tal caso è possibile ravvisare, sin dall’origine, la riferibilità al beneficiario medesimo del reddito e, quindi, il possesso di detto reddito in capo al beneficiario;

d) che l’esistenza di beneficiari individuati risulti da una espressa, inequivoca e adeguatamente documentata manifestazione di volontà, intervenuta anteriormente alla produzione del reddito realizzato dal trust e diretta ad individuare uno o più beneficiari ed a riconoscere ai medesimi il diritto a pretendere l’attribuzione del predetto reddito”



2.1) Imputazione e qualificazione

TUIR **post** Finanziaria 2007

Trust opachi & tassazione dei beneficiari

Nessuna disposizione



2.1) Imputazione e qualificazione

TUIR **post** Finanziaria 2007

Trust opachi & tassazione dei beneficiari

Principio generale recato dall'art. 163 TUIR:

“La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”



2.1) Imputazione e qualificazione

TUIR **post** Finanziaria 2007

Trust trasparenti & tassazione dei beneficiari

Art. 44, primo comma, lettera g-sexies), TUIR

“Sono **redditi di capitale** ... i redditi imputati al beneficiario di **trust** ai sensi dell'articolo 73, comma 2, **anche se non residenti**”



2.1) Imputazione e qualificazione

TUIR **post** Finanziaria 2007

Trust trasparenti & tassazione dei beneficiari

- ✓ “beneficiario” è singolare
- ✓ “non residenti” è invece plurale
- ✓ quindi “non residenti” è riferito a “trust”



2.1) Imputazione e qualificazione

TUIR **post** Finanziaria 2007

Trust trasparenti & tassazione dei beneficiari:
determinazione del reddito da imputare

- rilevanza dei redditi assoggettati ad **imposta sostitutiva** o a **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta**;
- rilevanza dei redditi che beneficiano della **participation exemption**



2.1) Imputazione e qualificazione

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (1/3)

“Ove abbia scontato una **tassazione a titolo d'imposta** o di **imposta sostitutiva** in capo al trust che lo ha realizzato, il reddito non concorre alla formazione della base imponibile, né in capo al trust opaco né, in caso di imputazione per trasparenza, in capo ai beneficiari”



2.1) Imputazione e qualificazione

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (2/3)

“Ad una doppia imposizione ostano i **principi generali** dell’ordinamento interno che impediscono l’imposizione in capo a più soggetti passivi di redditi prodotti o realizzati in dipendenza di uno stesso presupposto (articolo 163 del TUIR)”



2.1) Imputazione e qualificazione

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (3/3)

“Sulla base dei medesimi principi, i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al trust prima della individuazione dei beneficiari (quando il trust era “opaco”), non possono scontare una nuova imposizione in capo a questi ultimi a seguito della loro **distribuzione**”



2.1) Territorialità

Trust opaco

- 1) **residente** => tassato sul reddito ovunque prodotto (a prescindere dal luogo di residenza del beneficiario)
- 2) **non residente** => tassato sul reddito prodotto in Italia (a prescindere dal luogo di residenza del beneficiario)

Beneficiario di trust opaco

- a) **residente** => non tassato (a prescindere dal luogo di residenza del trust)
- b) **non residente** => non tassato (a prescindere dal luogo di residenza del trust)



2.1) Territorialità

	beneficiario	residente	non residente
trust trasparente			
residente		imputa tutti i redditi	imputa tutti i redditi
non residente		imputa solo i redditi prodotti in Italia	non imputa alcun reddito



2.1) Territorialità

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (1/3)

“Il **trust residente** imputa per trasparenza i propri redditi:

- ai beneficiari residenti;
- ai beneficiari non residenti”





2.1) Territorialità

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (2/3)

“In tale ultimo caso, il reddito attribuito al **beneficiario non residente**, viene tassato in Italia: trattandosi di reddito di capitale corrisposto da soggetto residente, infatti, lo stesso si considera prodotto in Italia ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del TUIR”





2.1) Territorialità

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (3/3)

“Il **trust non residente**, che è soggetto passivo IRES per i soli redditi prodotti in Italia, imputa per trasparenza **tali** redditi ai:

- soli beneficiari residenti, quali titolari di redditi di capitale”





2.1) Territorialità

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010 (1/2)

“ai sensi della citata lettera g-sexies) il reddito imputato dal trust a **beneficiari residenti** è imponibile in Italia in capo a questi ultimi quale reddito di capitale, **a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato**”

**conclusione opposta a quella espressa
nella circolare n. 48/E del 2007 ?!?!**





2.1) Territorialità

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010 (2/2)

“a precisazione di quanto già evidenziato con la circolare n. 48/E del 2007, tale regime evita il conseguimento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell’ipotesi di **trust opachi** costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l’imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime del più volte citato articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR”

**quale regime !?!
che c’entrano i trust opachi !?!**





3) Il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

Art. 165, comma 1, del TUIR:

“Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le **imposte ivi pagate a titolo definitivo** su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'**imposta netta dovuta** fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione”



3) Il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

Art. 165, comma 9, del TUIR:

“Per le imposte pagate all'estero dalle società, associazioni e imprese di cui all'articolo 5 e dalle **società che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 115 e 116** la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita”



3) Il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (1/3)

“Il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero in via definitiva,
disciplinato dall'articolo 165 del TUIR, spetta al trust nel caso di **trust 'opaco'**”



3) Il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (2/3)

“Qualora, invece, il **trust sia 'trasparente'** ed il reddito sia imputato ai beneficiari, il credito d'imposta spetta ai singoli beneficiari in proporzione al reddito imputato, analogamente a quando disposto dall'articolo 165, comma 9, per le società che hanno optato per il regime della trasparenza”



3) Il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (3/3)

“Infine, nel caso in cui il trust attribuisca solo parte del reddito ai beneficiari e sia, quindi, **in parte opaco e in parte trasparente**, la detrazione spetta al trust e ai beneficiari in proporzione al reddito imputato”



4) CFC

Art. 167, comma 1, del TUIR (**formulazione ante Finanziaria 2008**):

“Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il **controllo** di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal **soggetto estero partecipato** sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del **soggetto estero partecipato**, ai soggetti residenti in proporzione alle **partecipazioni da essi detenute**. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati”



4) CFC

Art. 168, comma 1, del TUIR (**formulazione ante Finanziaria 2008**):

“Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, la norma di cui all' articolo 167 si applica anche nel caso in cui il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una **partecipazione** non inferiore al 20 per cento agli utili di un'impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato; tale percentuale è ridotta al 10 per cento nel caso di **partecipazione** agli utili di società quotate in borsa. La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti non residenti negli Stati o territori predetti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati”



4) CFC

Ai fini degli artt. 167 e 168 del TUIR occorre verificare se sia possibile considerare il **Trust**:

- come **esercente impresa**
- come **soggetto estero partecipato**
- come **soggetto di cui è detenuto il controllo**



4) CFC


Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007

nulla



4) CFC

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 400/E del 23 ottobre 2008 (1/8)





4) CFC

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 400/E del 23 ottobre 2008 (2/8)

- la società ALFA S.p.A., partecipa in via paritetica, con una società francese BETA (società multinazionale operante nel settore aerospaziale), ad un Gruppo di Interesse Economico (G.I.E.), GAMMA con sede a ... (Francia);
- GAMMA è un GIE di diritto francese, dotato di personalità giuridica, fiscalmente trasparente, operante nel settore della produzione di aerei a turboelica per tratte a corto raggio;
- GAMMA come altri produttori di aerei, ha costituito delle società ad hoc (SPC) per la commercializzazione di aerei nei confronti della clientela;



4) CFC

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 400/E del 23 ottobre 2008 (3/8)

- tali società acquistano da GAMMA a prezzi di mercato uno o più aeromobili, grazie ad un finanziamento bancario a lungo termine di importo corrispondente al prezzo pagato al produttore (GAMMA), e procedono alla locazione o alla cessione degli aeromobili alle compagnie aeree per un corrispettivo che le consente di ripagare il debito;
- le azioni delle SPC sono state fiduciariamente intestate da GAMMA a trust **non discrezionali**, dei quali GAMMA risulta essere **disponente** e unico **beneficiario**;



4) CFC

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 400/E del 23 ottobre 2008 (4/8)

- la società istante **chiede** di chiarire se, in relazione alla partecipazione indiretta al 50 per cento degli utili delle summenzionate SPC, per il tramite della partecipazione detenuta in GAMMA possa trovare o meno applicazione la disciplina recata dagli artt. 167 o 168 del T.U.I.R.;



4) CFC

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 400/E del 23 ottobre 2008 (5/8)

- con riferimento al presupposto applicativo del "collegamento", come osservato dall'istante, si ritiene che tale partecipazione indiretta integri il requisito del collegamento indiretto previsto dall'art. 168 del T.U.I.R.;

Si veda anche la **circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 23/E del 26 maggio 2011 (para. 5.5)** ove si afferma che “qualora l’emissione delle preference share sia avvenuta per mezzo di un trust, appositamente costituito, quest’ultimo – unitamente alla SPV – rientra nell’ambito soggettivo di applicazione della CFC rule in quanto “ente” estero “**controllato**”.



4) CFC

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 400/E del 23 ottobre 2008 (6/8)

- si ritiene, infatti, che l'**interposizione** di un trust nella catena partecipativa di controllo o di collegamento faccia comunque scattare il meccanismo di applicabilità della normativa cfc;
- ad avviso della scrivente, la detenzione delle partecipazioni **tramite** un trust può essere assimilata all'ipotesi di possesso della partecipazione "per interposta persona", atteso che il trust, come chiarito nella circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, rientra nella nozione di "persona";



4) CFC

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 400/E del 23 ottobre 2008 (7/8)

- con riferimento, invece, al presupposto applicativo del possesso di redditi conseguiti in uno degli Stati o territori con regime fiscale privilegiato, non si condivide la soluzione interpretativa prospettata dalla società istante, secondo la quale tale presupposto non si verifichi, per il fatto che, poiché le SPC imputano direttamente a GAMMA i risultati derivanti dalle proprie attività, le stesse non conseguono alcun reddito nei rispettivi Stati di residenza;
- in proposito, si chiarisce che il summenzionato presupposto applicativo si verifica nel caso in cui la partecipata estera "consegua" redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata, derivanti da una fonte produttiva localizzata in tali Stati o territori, a prescindere dal regime fiscale di trasparenza o opacità del soggetto estero;



4) CFC

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 400/E del 23 ottobre 2008 (8/8)

- per le argomentazioni suesposte si ritiene che nella fattispecie rappresentata si realizzi il presupposto relativo all'esistenza di "redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato" residente in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato (art. 167, comma 1, T.U.I.R.) e che, di conseguenza, sia applicabile la disciplina, recata dall'art. 168 del T.U.I.R., che prevede la tassazione per trasparenza degli utili riferibili alla partecipazione indirettamente detenuta dalla società istante nelle summenzionate SPC e, per la quota degli utili distribuiti non tassata per trasparenza, la disciplina dell'art. 89, comma 3, del T.U.I.R. che dispone la tassazione per l'intero ammontare degli "utili provenienti" da Stati o territori con regime fiscale privilegiato.



5) Monitoraggio fiscale

Art. 4.1 del Decreto Legge n. 167/1990 (quadro W sezione 2)

“Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate ai sensi dell' articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , **residenti in Italia** che al termine del periodo d'imposta **detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi.** Agli effetti dell'applicazione della presente disposizione si considerano di fonte estera i redditi corrisposti da non residenti, soggetti all'imposta sostitutiva di cui all' articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 , o soggetti alla ritenuta prevista nel terzo comma dell' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 600 , nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato”



5) Monitoraggio fiscale

Art. 4.2 del Decreto Legge n. 167/1990 (quadro W sezione 3)

“Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie”



5) Monitoraggio fiscale

Art. 2.1 del Decreto Legge n. 167/1990 (quadro W sezione 1)

“Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché le società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell' articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **residenti in Italia**, che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli **attraverso non residenti**, senza il tramite degli intermediari di cui all' articolo 1, **sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi** quando risultano superati gli importi indicati nel comma 5 dell' articolo 4 , ovvero nel comma 2 dell' articolo 5”



5) Monitoraggio fiscale

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007

nulla



5) Monitoraggio fiscale

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009 (**scudo ter**) [1/5]

“Sono da ritenere fittiziamente interposti:

- > **trust** che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
- > **trust** in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento se stesso come beneficiario;
- > **trust** in cui il disponente (o il beneficiario) è titolare di significativi poteri in forza dell’atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
- > **trust** in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando se stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto “trust a termine”);
- > **trust** in cui il beneficiario ha diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal trustee”.



5) Monitoraggio fiscale

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009 (**scudo ter**) [2/5]

“In tali casi la dichiarazione di emersione deve essere presentata dal soggetto (disponente o beneficiario) che è l’effettivo possessore dei beni”

quindi l’obbligo di monitoraggio grava sull’effettivo possessore dei beni (disponente o beneficiario) non sul trust / trustee



5) Monitoraggio fiscale

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009 (**scudo ter**) [3/5]

“Diversamente, i trust non fittiziamente interposti, ricompresi tra i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, **essendo tenuti agli adempimenti previsti per tali soggetti dal decreto legge n. 167 del 1990**, qualora non abbiano osservato le disposizioni in questo contenute, possono utilizzare le modalità indicate nell’articolo 13-bis in commento per l’emersione delle attività da essi irregolarmente detenute all’estero”



5) Monitoraggio fiscale

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009 (**scudo ter**) [4/5]

“In tal caso, la dichiarazione di emersione deve essere presentata dal trustee in qualità di soggetto tenuto ad assolvere tutti gli adempimenti fiscali del trust”

quindi l'obbligo di monitoraggio grava sul trust / trustee che è l'effettivo possessore dei beni (non sul disponente o sul beneficiario)



5) Monitoraggio fiscale

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009 (**scudo ter**) [5/5]

“Nel caso di trust **trasparente** non fittiziamente interposto, tenuto conto delle modalità di attribuzione del reddito da esso prodotto, si ritiene che gli effetti della dichiarazione di emersione presentata dal trustee si producano in capo ai beneficiari nei limiti e con esclusivo riferimento ai redditi attribuiti per trasparenza dal trust medesimo”



6) Trattati per evitare le doppie imposizioni

Soggettività del Trust ai fini dei Trattati bilaterali per evitare le doppie imposizioni sui redditi

Rilevanza (in questa sede) in relazione al trattamento dei redditi derivanti dalla gestione del trust fund

In particolare (ma non solo) per quanto riguarda il prelievo operato nello Stato della fonte su:

- dividendi
- interessi
- royalties

Fattispecie non considerata nei trattati stipulati all'Italia (salvo rare eccezioni, e.g. Trattato Italia-USA) e nel Modello OCSE (al quale sostanzialmente si conformano i trattati stipulati dall'Italia)



6) Trattati per evitare le doppie imposizioni

Modello OCSE

Art. 1

“La presente Convenzione si applica alle **persone** che sono **residenti** di uno o di entrambi gli stati contraenti”



6) Trattati per evitare le doppie imposizioni

Modello OCSE

Art. 3, primo paragrafo

“Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine ‘**persona**’ comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; b) il termine ‘**società**’ designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione; ...”



6) Trattati per evitare le doppie imposizioni

Modello OCSE

Art. 4, primo paragrafo

“Ai fini della presente Convenzione, l’espressione ‘**residente di uno Stato contraente**’ designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettato ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato”



6) Trattati per evitare le doppie imposizioni

Commentario al Modello OCSE

Sull'art. 3, primo paragrafo

“La definizione del termine ‘persona’ data dalla lettera a) non è esaustiva e deve essere interpretata in modo estremamente ampio La definizione menziona in modo esplicito le persone fisiche, le società e le altre associazioni. Dal significato attribuito al termine ‘società’ dalla definizione contenuta nella lettera b) consegue ulteriormente che il termine ‘persona’ comprende qualsiasi ente che, sebbene non avente personalità giuridica, è considerato come una persona giuridica ai fini dell'imposizione. Pertanto, a titolo esemplificativo, una fondazione (fondation, Stiftung) può essere ricompresa nel significato del termine ‘persona’”



6) Trattati per evitare le doppie imposizioni

Il problema della soggettività dei Trust ai fini dei Trattati è analogo a quello della soggettività delle **società di persone**, dei **fondi pensione** e dei **fondi comuni d'investimento**.

Sulle **società di persone** si vedano il rapporto OCSE del 1999 “The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships” e le conseguenti modifiche al Commentario al Modello OCSE (art. 1 para. 2-6.7)

Sui **fondi pensione** e sui **fondi comuni d'investimento** si vedano gli atti del Congresso IFA di Monaco del 1997 “The Taxation of Investment Funds” e le ormai numerose pronunce dell'Amministrazione finanziaria italiana (tra le più recenti si veda la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 27 gennaio 2006 relativa al caso di un fondo comune d'investimento con quote intestate a fondi pensione)



6) Trattati per evitare le doppie imposizioni

Pronunce dell'Amministrazione finanziaria italiana (1/2)

Ministero delle Finanze

Circolare n. 306/E del 23 dicembre 1996 (1/3)

[in materia di esenzione dall'imposta sostitutiva sugli interessi delle obbligazioni di grandi emittenti]

“I suddetti presupposti della ‘assoggettabilità a tassazione’ e dello status di ‘persona’, presenti nel concetto di residenza, si configurano rilevanti per l'inclusione o meno nel campo applicativo convenzionale e, quindi, del regime di esonero dall'imposta sostitutiva, di alcune entità giuridiche, quali le società di persone, i fondi pensione, i **trust** e altre”



6) Trattati per evitare le doppie imposizioni

Pronunce dell'Amministrazione finanziaria italiana (1/2)

Ministero delle Finanze

Circolare n. 306/E del 23 dicembre 1996 (2/3)

[in materia di esenzione dall'imposta sostitutiva sugli interessi delle obbligazioni di grandi emittenti]

“E' ... orientamento comune, in sede internazionale, che qualora le società di persone, in conformità delle legislazioni interne degli Stati contraenti, siano assimilate a persone giuridiche ('società') si deve ritenere che anche ai fini della convenzione esse si configurino come società e, di conseguenza, sono considerate, sempre ai fini della convenzione, come persone giuridiche rientranti nella definizione di 'persone'. In caso contrario (ossia qualora le società di persone non siano assimilate alle società secondo la normativa tributaria interna degli Stati contraenti), ai fini della convenzione saranno considerati come residenti i singoli soci”



6) Trattati per evitare le doppie imposizioni

Pronunce dell'Amministrazione finanziaria italiana (1/2)

Ministero delle Finanze

Circolare n. 306/E del 23 dicembre 1996 (3/3)

[in materia di esenzione dall'imposta sostitutiva sugli interessi delle obbligazioni di grandi emittenti]

“Analogo discorso va fatto relativamente ai fondi pensione e ai trust, tenuto conto che in linea generale, le convenzioni fiscali in vigore con il nostro Paese non contengono apposite clausole volte a regolamentare tali figure giuridiche”



6) Trattati per evitare le doppie imposizioni

Pronunce dell'Amministrazione finanziaria italiana (2/2)

Ministero delle Finanze

Risoluzione n. 104/E del 6 maggio 1997 (1/3)

[in materia di rimborso di somme previsto da taluni Trattati]

“tenuto conto che ai rimborsi in esame hanno diritto solo i residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni che prevedono specifiche agevolazioni fiscali, occorre verificare se nell' ambito soggettivo di applicazione delle predette convenzioni rientra il **trustee** o il beneficiario nel cui interesse la gestione viene effettuata”



6) Trattati per evitare le doppie imposizioni

Pronunce dell'Amministrazione finanziaria italiana (2/2)

Ministero delle Finanze

Risoluzione n. 104/E del 6 maggio 1997 (2/3)

[in materia di rimborso di somme previsto da taluni Trattati]

“Si evidenzia, infatti, in proposito che in sede convenzionale si considera residente in uno Stato contraente ogni soggetto che viene ritenuto tale in quello Stato in forza dei criteri adottati nella legislazione fiscale dello Stato stesso ai fini dell' assoggettabilità all' imposizione. Il concetto di residenza convenzionale ricomprende quindi i presupposti della 'assoggettabilità a tassazione' e dello status di 'persona'”



6) Trattati per evitare le doppie imposizioni

Pronunce dell'Amministrazione finanziaria italiana (2/2)

Ministero delle Finanze

Risoluzione n. 104/E del 6 maggio 1997 (3/3)

[in materia di rimborso di somme previsto da taluni Trattati]

“Pertanto, nel caso di istanze di rimborso presentate dai **trustees** non sarà necessario richiedere la procura quando vi sia un' attestazione delle competenti Autorità fiscali che certifichi la residenza del **trustee**, riconoscendolo, in tal modo, soggetto giuridico autonomo”



6) Trattati per evitare le doppie imposizioni

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (1/2)

“Per individuare la residenza di un trust si potrà fare utile riferimento alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

Come è noto, le convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni si applicano alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti che, in qualità di soggetti passivi d'imposta, subiscono una doppia imposizione internazionale.

E' possibile che i trust diano luogo a problematiche di tassazione transfrontaliera con eventuali fenomeni di doppia imposizione o, all'opposto, di elusione fiscale.

Un trust, infatti, può realizzare il presupposto impositivo in più Stati, quando, ad esempio, il trust fund sia situato in uno Stato diverso da quello di residenza del trustee e da quello di residenza del disponente e dei beneficiari”



6) Trattati per evitare le doppie imposizioni

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (2/2)

“Annoverato, a seguito della modifica dell’art. 73 del TUIR, tra i soggetti passivi d’imposta, ai fini convenzionali il trust deve essere considerato come “persona” (“una persona diversa da una persona fisica” di cui all’articolo 4, comma 3, modello OCSE di convenzione per evitare le doppie imposizioni) anche se non espressamente menzionato nelle singole convenzioni. L’unica convenzione che espressamente comprende i trust tra le persone cui si applica la convenzione è quella sottoscritta dall’Italia con gli Stati Uniti d’America.”



6) Trattati per evitare le doppie imposizioni

Art. 4.1 della convenzione Italia - Stati Uniti d'America del 17-04-1984 (ratificata con la Legge 11 dicembre 1985 n. 763)

“Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, della sua costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga, a condizione, tuttavia, che:

a) tale espressione non comprenda le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito ricavato da fonti situate in detto Stato; e

b) nel caso di redditi realizzati o pagati da una società di persone, da un patrimonio ereditario (estate) o da un'associazione commerciale (**trust**), tale espressione si applichi soltanto **nei limiti in cui il reddito** derivante da tale società di persone, patrimonio ereditario o associazione commerciale **venga assoggettato ad imposizione in detto Stato, in capo a detti soggetti ovvero in capo ai loro soci o beneficiari”**



6) Trattati per evitare le doppie imposizioni

Art. 4.1 della convenzione Italia - Stati Uniti d'America del 25-08-1999 (ratificata con la Legge 3 marzo 2009 n. 20)

“Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del suo luogo di costituzione, o di ogni altro criterio di natura analoga, a condizione, tuttavia, che:

(a) tale espressione non comprenda le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito ricavato da fonti situate in detto Stato; e

(b) nel caso di redditi realizzati o pagati da una società di persone, da un patrimonio ereditario (estate) o da un'associazione commerciale (**trust**), tale espressione si applichi soltanto **nei limiti in cui il reddito** derivante da tale società di persone, patrimonio ereditario o associazione commerciale **venga assoggettato ad imposizione in detto Stato, in capo a detti soggetti ovvero in capo ai loro soci o beneficiari”**



7) Trend

Senato della Repubblica Commissione Finanze

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera

12 ottobre 2011 (1/1)

“... si auspica l'adozione di interventi quali ... revisione delle norme esistenti in materia di **trust** e polizze assicurative “private”, avente come finalità l'individuazione e l'eliminazione delle asimmetrie attualmente esistenti, che consentono l'utilizzo distorto di tali istituti al solo fine di garantire asistematici risparmi sia in tema di imposte dirette sia indirette”



7) Trend

Agenzia delle Entrate

Circ. 21/E del 18 maggio 2011

Prevenzione e contrasto dell'evasione – Anno 2012 – Indirizzi operativi (1/1)

“Il contrasto all'evasione internazionale ha fatto il suo esordio, quale specifica linea di attività operativa, nel 2010, consentendo il conseguimento di risultati di rilievo, con riguardo a specifiche situazioni di detenzione all'estero di ingenti disponibilità non dichiarate. L'illecito trasferimento e/o detenzione all'estero da parte di contribuenti nazionali di attività produttive di reddito resta peraltro un fenomeno sul quale mantenere specifica attenzione operativa, unitamente a quelli:

- del fittizio trasferimento all'estero della residenza fiscale a fini di evasione;
- della interposizione fittizia o della estero-vestizione da parte di contribuenti italiani di entità, prevalentemente allocate in paradisi fiscali (**trust**, società anonime, fondi d'investimento e così via), finalizzata alla sottrazione a tassazione dei redditi prodotti in Italia e all'estero”



7) Trend

Agenzia delle Entrate

Circ. n. 18/E del 31 maggio 2012

Prevenzione e contrasto dell'evasione – Anno 2012 – Indirizzi operativi (1/2)

“Sul fronte del contrasto all'illecito trasferimento e/o detenzione all'estero di attività produttive di reddito, le specifiche attività di controllo, da tempo in essere, vanno sviluppate, in linea con le direttive fornite dalla circolare n. 21/E del 2011, valorizzando le informazioni generate dal c.d. “monitoraggio fiscale” delle transazioni finanziarie da e verso l'estero, nonché partecipando agli specifici piani di intervento, elaborati dalla Direzione Centrale Accertamento – UCIFI di intesa con il Comando Generale della Guardia di Finanza, ed innescati dalle informazioni acquisite centralmente, anche mediante i canali della cooperazione internazionale”



7) Trend

Agenzia delle Entrate

Circ. n. 18/E del 31 maggio 2012

Prevenzione e contrasto dell'evasione – Anno 2012 – Indirizzi operativi (2/2)

“Sullo stesso fronte, una specifica attenzione va sempre riservata alle situazioni di fittizia interposizione di strutture estere, sulle quali sono previste specifiche iniziative di controllo coordinate dalla Direzione Centrale Accertamento – UCIFI, innescate, oltre che dalle consuete fonti informative, anche dalle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria circa i redditi corrisposti in Italia a soggetti passivi d'imposta esteri a particolare rischio (**trust**, società anonime, fondi d'investimento ed altro) con specifica attenzione a quelli residenti in paradisi fiscali e societari”



7) Trend

Agenzia delle Entrate

Circ. n. 25/E del 19 giugno 2012

Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata (1/2)

“Domanda

Come si deve comportare la società in presenza di società fiduciaria socia e bene sociale concesso in godimento a persona fisica riferibile alla quota fiduciaria? (stessa questione si pone con il **Trust** e godimento bene al **disponente**)”



7) Trend

Agenzia delle Entrate

Circ. n. 25/E del 19 giugno 2012

Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata (2/2)

“Risposta

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011, n. 166485, al punto 1.1 dispone che “I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, comunicano i dati anagrafici dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente - o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa ...”.

Pertanto, nel caso prospettato, va comunicato come soggetto beneficiario il fiduciante ovvero il **disponente**, trattandosi nella sostanza di detenzione indiretta di quote”



7) Trend

Agenzia delle Entrate

Circ. n. 28/E del 2 luglio 2012

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero e sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (1/3)

“L'imposta trova applicazione nel caso in cui gli immobili siano detenuti direttamente dai soggetti sopra elencati o siano detenuti per il tramite una società fiduciaria nonché nei casi in cui detti beni siano formalmente intestati ad entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni, o **trust**) che agiscono quali persone interposte mentre l'effettiva disponibilità degli immobili è da attribuire a persone fisiche residenti”



7) Trend

Agenzia delle Entrate

Circ. n. 28/E del 2 luglio 2012

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero e sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (2/3)

“Come precisato nella circolare 4 dicembre 2001, n. 99/E, relativamente alla nozione di “interposta persona”, la questione non può essere risolta in modo generalizzato, essendo direttamente connessa alle caratteristiche e alle modalità organizzative del soggetto interposto”



7) Trend

Agenzia delle Entrate

Circ. n. 28/E del 2 luglio 2012

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero e sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (3/3)

“Per quanto concerne gli immobili detenuti tramite un **trust** (sia esso residente che non residente) occorre considerare se lo stesso sia in realtà un semplice schermo formale e se la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust. In tali casi, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio, nonché i redditi da questo prodotti, devono essere ricondotti ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità. Al fine di individuare alcuni di tali fattispecie si rinvia a quanto indicato nelle circolari n. 43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 1, e n. 61/E del 27 dicembre 2010”